

### **13.2.2 I beni in inventario**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del *Regolamento*, vanno iscritti nell'inventario i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo ed aventi un valore superiore a 500,00 euro, IVA compresa.

Non vanno, quindi, inclusi in inventario:

- ✓ i beni mobili di valore pari o inferiore a 500,00 euro, IVA compresa (cosiddetti 'beni durevoli'), a meno che non costituiscano elementi di una 'universalità di beni mobili';
- ✓ le materie di consumo, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente.

#### ***Universalità di mobili***

Sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore a 500,00 euro, IVA compresa, costituiscono "universalità di mobili", secondo l'articolo 816 del Codice civile, cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (raccolte di biblioteche, degli archivi, arredi che unitariamente e funzionalmente considerati costituiscono uno studio tipo così come definito dal decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1981, ecc.), le quali hanno un valore complessivo superiore a 500,00 euro, IVA compresa.

È opportuno precisare, in questa sede, che l'omogeneità dei singoli beni non è condizione necessaria perché vi sia universalità. Questa, infatti, viene ad esistenza solo in seguito ad un intervento dell'uomo (nel caso di specie, dal consegnatario) il quale riunisce più cose attribuendo alle stesse destinazione unitaria: quelle cose sono per così dire rese omogenee dall'uomo nella misura in cui, complessivamente considerate, producono una o più accentuata utilità (arredamento di un ufficio, biblioteca, collezioni, sala conferenze, ecc.).

Ai fini dell'individuazione di una universalità di mobili, se da un lato, non si può prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del consegnatario, ovvero del dirigente competente, che sono tenuti a valutare caso per caso i requisiti necessari e sufficienti per considerare un gruppo di beni come universalità, dall'altro, è da considerare che tale discrezionalità non deve diventare arbitraria nel riconoscimento di una universalità di mobili. Inoltre, se vengono acquistati in tempi separati beni mobili, il cui singolo valore non supera 500,00 euro, IVA compresa, e successivamente tali beni vengono riuniti come universalità di mobili (per esempio per comporre uno studio) il cui valore complessivo supera la soglia dei 500,00 euro, gli stessi vanno cancellati dal registro dei beni durevoli ed annotati sul mod. 96 C.G. con relativa emissione dei relativi buoni di carico mod. 130 PGS, inserendo la causale "A-50: Sopravvenienze".

Lo scopo di registrare in inventario universalità di beni mobili risiede sostanzialmente nell'intento di rendere i dati contabili rendicontati più vicini all'effettivo valore dei beni in uso – specie nel caso di pluralità di elementi di valore unitario non superiore a 500,00 euro, IVA compresa, ma aventi una chiara destinazione unitaria – oltre che nel proposito di permettere una più attenta e costante vigilanza sui beni stessi, stante il più rigoroso regime contabile previsto per i beni inventariati.

#### ***I libri e le pubblicazioni ufficiali e non ufficiali***

Anche per l'inventariazione dei libri e delle pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette ufficiali e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'Ufficio occorre attenersi agli ordinari criteri previsti dall'art. 17 del *Regolamento*.

Pertanto, saranno iscritti in inventario singolarmente solo quelli di valore superiore a 500,00 euro, IVA compresa. I libri, il cui valore non oltrepassi tale limite, saranno iscritti nel registro dei beni durevoli.

Qualora, invece, i libri facciano parte di una universalità di beni (ad esempio un'enciclopedia, una raccolta, ecc.), si provvederà alla relativa iscrizione in inventario solo nel caso in cui il valore della stessa superi il predetto limite dei 500,00 euro, IVA compresa, attribuendo all'universalità un

numero unico d'inventario ed assegnando a ciascun volume un sottostante numero d'ordine identificativo.

NON vanno, invece, inventariati i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi beni vanno iscritti nel registro dei beni di facile consumo.

### ***I prodotti software***

Qualora siano di proprietà dell'amministrazione, e non abbiano quindi la caratteristica di beni di consumo, se aventi un valore superiore a 500,00 euro, IVA compresa, vanno inventariati e saranno sottoposti ad ammortamento utilizzando l'aliquota del 20%. Nel caso, invece, di materiale multimediale (ad esempio, enciclopedie, corsi di lingua, ecc.) da inventariarsi nella categoria II, ricorrendo il requisito del valore sopra specificato, l'ammortamento sosterà l'aliquota del 5% annuo. È ovvio che se il valore dei prodotti software di proprietà dell'amministrazione è inferiore o uguale a 500,00 euro, IVA compresa, andranno presi in carico nel registro dei beni durevoli.

### ***Le licenze d'uso di software.***

Per le licenze d'uso di software - vale a dire l'acquisizione del diritto all'utilizzo condizionato di un software di cui non si ha la proprietà (ad esempio, licenze d'uso di prodotti correnti per l'automazione d'ufficio) – essendo inerenti al semplice godimento di beni di proprietà di terzi, in sintonia con i principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni, non devono essere inventariate, né prese in carico nel registro dei beni durevoli, se di valore inferiore o uguale a 500,00 euro, IVA compresa e né annotate nei beni di facile consumo.

### ***Le postazioni informatiche***

Per la corretta inventariazione delle postazioni informatiche (personal computer e periferiche) occorre far ricorso al criterio della "strumentalità" che i beni rivestono rispetto all'attività istituzionalmente svolta. Pertanto, nel caso in cui dette postazioni siano in uso agli uffici amministrativi, rientrano nella categoria I, e quindi nella voce SEC '95 "macchinari per ufficio" la cui aliquota di ammortamento è del 20%. In tutte le altre ipotesi (ad esempio: ricerca, laboratori, ecc.) vanno inventariate nella categoria III e perciò classificate nella voce SEC '95 "hardware", aliquota di ammortamento del 25%.

### ***I climatizzatori, i centralini telefonici, i server***

Quando sono connessi all'immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo inalterata la propria autonomia, si procederà alla relativa presa in carico nell'inventario, sempre nel rispetto dei valori minimi previsti. Tali beni vanno presi in carico nella prima categoria e classificate nella voce SEC '95: "macchinari per ufficio", da ammortizzare con l'aliquota del 20%. È superfluo aggiungere che i beni in parola, se hanno un valore inferiore o uguale a 500,00 euro, IVA compresa, vanno iscritti nel registro dei beni durevoli.

### ***Normativa di riferimento***

- ✓ D.M. Tesoro del 26 giugno 1981;
- ✓ Art. 17 del *Regolamento* ;
- ✓ Art. 816 del codice civile;
- ✓ Circ. RGS del 13 giugno 2003, n. 32;
- ✓ Circ. RGS del 30 ottobre 2003, n. 44;
- ✓ Circ. RGS del 7 dicembre 2005, n. 39;